



L'arresto dei migranti irregolari – considerazioni sui diritti fondamentali

Considerando che:

- a) spetta agli Stati Membri, fatte salve le dovute eccezioni, determinare se un cittadino di un paese terzo possa soggiornare nel loro territorio, e che la Direttiva 2008/115/EC, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva Rimpatri), prevede all'Articolo 6(1) l'obbligo di emettere una decisione di rimpatrio verso i cittadini di Paesi terzi illegalmente soggiornanti;
- b) nell'applicazione della Direttiva Rimpatri, il Considerando 22 e l'Articolo 5 evidenziano, fra gli altri, l'interesse superiore del bambino, la vita familiare e le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;
- c) nell'applicazione della normativa in materia di immigrazione dovrebbero essere presi in considerazione anche altri interessi legittimi, quali i diritti fondamentali, la tutela della salute pubblica, la lotta alla criminalità, la certezza del diritto, la promozione dei rimpatri volontari, come pure i fattori legati alla politica sociale;
- d) taluni diritti fondamentali, quali il diritto alle prestazioni sanitarie, il diritto all'istruzione, il diritto e la libertà di religione, il diritto della registrazione alla nascita o il diritto ad un ricorso effettivo sono direttamente rilevanti per tutte le persone soggiornanti nel territorio degli Stati Membri;
- e) l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali ha riscontrato che l'esecuzione della misura dell'arresto all'interno o nei pressi delle istituzioni pubbliche, quali le scuole, gli ospedali o i tribunali, nonché le denunce e lo scambio di dati sensibili tra queste istituzioni e le autorità preposte all'applicazione della normativa in materia di immigrazione, possono generare un clima diffuso di paura tra i migranti irregolari, ostacolando l'accesso degli stessi a tali istituzioni e, di conseguenza, interferendo in modo sproporzionato con i loro diritti fondamentali;
- f) nella pratica l'esecuzione di tali misure non è frequente e che gli obiettivi delle politiche per il rimpatrio degli irregolari possono essere soddisfatti in maniera efficace anche senza dover ricorrere all'arresto, che potrebbe incidere in modo sproporzionato sui diritti fondamentali;
- g) ad eccezione dei casi in cui l'interesse di natura penale di arrestare un particolare individuo superi in importanza l'impatto negativo dell'arresto sui diritti fondamentali degli altri migranti in condizioni di irregolarità, le raccomandazioni contenute nei principi comuni elencati di seguito dovrebbero essere rispettate;
- h) i principi comuni in elenco riguardano esclusivamente le misure poste in essere ai fini del rimpatrio e non fanno riferimento all'arresto per ragioni diverse, quali quelle di ordine penale,



come pure non sono associate ad aspetti quali la copertura delle spese mediche sostenute dai migranti irregolari, l'accesso al sistema scolastico o il diritto di soggiornare nel territorio di uno stato;

- i) gli organismi che forniscono sostegno umanitario o legale possono aiutare gli interessati ad emergere dalla condizione di irregolarità, e giocare un ruolo fondamentale nella diffusione delle informazioni rilevanti a tale scopo. In tal senso, la diffusione dei principi comuni in elenco dovrebbe essere associata alla divulgazione di materiale informativo – ivi compresa, se appropriata, la diffusione a mezzo dei fornitori di servizi e delle istituzioni pubbliche elencate di seguito – sulle possibilità di rimpatrio volontario, le conseguenze della permanenza in condizioni di irregolarità (quali l'espulsione e il divieto di ingresso nel paese) come anche la possibilità di regolarizzare la presenza nel territorio nazionale,

i principi comuni elencati di seguito sono stati sviluppati al fine di fornire indicazioni sulle modalità di arresto dei migranti irregolari alle autorità preposte all'applicazione della normativa in materia di immigrazione. Tali principi devono essere adottati come regola generale:

Principio generale:

1. Le autorità preposte all'applicazione della normativa sull'immigrazione dovrebbero fare largo uso della possibilità di partecipare ai corsi di formazione sui diritti umani offerti dalle agenzie che forniscono assistenza umanitaria o legale e da altri attori, inclusa la formazione specialistica volta all'individuazione di persone particolarmente vulnerabili, quali i minori non accompagnati e le vittime di traffico degli esseri umani.

Accesso all'assistenza sanitaria:

2. Gli immigrati irregolari che necessitano di assistenza medica non dovrebbero essere arrestati all'interno o nei pressi delle strutture sanitarie.
3. Ai referenti del sistema sanitario non dovrebbe essere richiesto di condividere i dati personali dell'immigrato con le autorità preposte all'applicazione delle norme in materia di immigrazione ai fini di un eventuale rimpatrio.

Accesso al sistema scolastico:

4. Gli immigrati irregolari non dovrebbero essere arrestati all'interno o nei pressi delle scuole frequentate dai propri figli.
5. Ai referenti delle scuole non dovrebbero essere richiesto di condividere i dati personali dell'immigrato con le autorità preposte all'applicazione delle norme in materia di immigrazione ai fini di un suo eventuale rimpatrio.

Libertà di religione:

6. I migranti irregolari non dovrebbero essere arrestati all'interno o nei pressi delle istituzioni religiose durante la pratica del culto.

Registrazione alla nascita:



7. Gli immigrati irregolari dovrebbero avere la possibilità di registrare la nascita e ottenere il certificato di nascita dei propri figli senza correre il rischio di essere arrestati.
8. Ai referenti dei Comuni responsabili del rilascio dei certificati di nascita non dovrebbe essere richiesto di condividere i dati personali dell'immigrato con le autorità preposte all'applicazione delle norme in materia di immigrazione ai fini di un suo eventuale rimpatrio.

Accesso al sistema giudiziario:

9. Ai fini della lotta alla criminalità, lo Stato Membro può considerare di introdurre la possibilità, per le vittime o i testimoni di un reato, di presentare denuncia senza temere di essere arrestati. A tale scopo possono essere prese in considerazione le seguenti buone prassi:
 - rendere possibili le segnalazioni da parte di utenti anonimi, semi-anonimi o introdurre ulteriori sistemi di segnalazione;
 - offrire alle vittime di reati gravi la possibilità di rivolgersi alla polizia per interposta persona (difensore civico; funzionari appositamente designati o enti che forniscono assistenza umanitaria e legale);
 - definire le condizioni in base alle quali le vittime o i testimoni di reati, compresa la violenza domestica, potrebbero ottenere il permesso di soggiorno sulla base delle norme contenute nella Direttiva 2004/81/EC e nella Direttiva 2009/52/EC¹;
 - valutare la necessità di eliminare il collegamento fra lo status di immigrati delle vittime di violenza e il principale titolare del permesso, che è allo stesso tempo l'autore del reato;
 - realizzare materiale informativo, in collaborazione con l'ispettorato del lavoro o altri organismi, allo scopo di informare, in modo sistematico e obiettivo, gli immigrati il cui arresto è avvenuto presso il luogo di lavoro circa la possibilità di presentare denuncia contro il datore di lavoro sulla base delle norme contenute nella Direttiva 2009/52/EC e, in questo contesto, adottare misure volte a preservare elementi di prova pertinenti.
10. Gli immigrati irregolari che necessitano di assistenza legale non dovrebbero essere arrestati all'interno o nei pressi dei sindacati o di altri organismi che offrono una simile assistenza.

¹ Direttiva 2004/81 del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e Direttiva 2009/52 del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.